

STATUTO

Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Associazione Musicale Giovanni Bottesini" con sede in Crema, via Alemanio Fino 29.

Art.2 DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.3 FINALITA' E SCOPI

L'Associazione è un ente di diritto privato.

Le finalità dell'Associazione sono:

- ✓ promuovere lo studio e la riscoperta della figura, della vita e delle opere di Giovanni Paolo Bottesini, contrabbassista, compositore e direttore d'orchestra cremasco;
- ✓ partecipare attivamente alla diffusione e alla conoscenza della cultura musicale in ogni sua forma, con particolare attenzione alla musica classica dei compositori cremaschi;
- ✓ promuovere contatti e scambi culturali nonché di prestazioni concertistiche con altre associazioni musicali sia italiane che straniere;
- ✓ organizzare manifestazioni musicali sia in Italia che all'estero, accordando preferenza alla musica di Giovanni Paolo Bottesini;
- ✓ in via sussidiaria e non prevalente l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Inoltre, nel raggiungimento dei suoi obiettivi, potrà partecipare ad iniziative proposte da altri Enti senza scopo di lucro, che abbiano finalità complementari a quella

dell'Associazione stessa.

Art.4 SOCI, AMMISSIONE E DECADENZA DALL'ASSOCIAZIONE

Possono essere soci dell'Associazione:

- ✓ i soci fondatori
- ✓ ogni cittadino che sia maggiorenne e che faccia domanda di ammissione dichiarando di dividerne gli scopi, di essere disposto a prestare la propria attività per l'Associazione ed a rispettare lo statuto, i regolamenti e le decisioni degli organi societari. Nel caso di domanda di ammissione presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Il Consiglio Direttivo deciderà a proprio insindacabile giudizio dell'ammissione di colui che ne ha fatto domanda.

L'ammissione all'Associazione comporta l'accettazione e il rispetto di tutte le norme del presente statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento di eventuali quote previste.

Gli associati possono decadere per recesso, decadenza o per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia presentato almeno tre mesi prima.

L'associato, inoltre, è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

Il Consiglio Direttivo ha altresì la possibilità di escludere dall'Associazione coloro che

siano eventualmente inadempienti nel pagamento della quota e, immotivatamente, con i loro comportamenti, rechino danno all'Associazione e che non si attengano allo statuto, ai regolamenti ed alle decisioni degli organi societari. L'esclusione dovrà essere motivata e comunicata al socio, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al giudizio dell'Assemblea, mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art.5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- ✓ l'Assemblea generale dei soci;
- ✓ il Consiglio Direttivo;
- ✓ il Presidente;
- ✓ il Segretario.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite e hanno una durata di tre anni, salvo revoca o dimissioni.

Art.6 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è la massima istanza deliberativa ed è costituita da tutti i soci; si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, su convocazione del Consiglio Direttivo e ogni volta che viene richiesto da 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione.

In sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) elegge i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente dell'Associazione tra i soci iscritti all'Associazione;
- c) discute ed approva le linee generali del programma di attività per l'anno

sociale.

In sede straordinaria delibera:

- d) sulle proposte di modifica dello statuto avanzate dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 (un terzo) dei soci, iscritti all'Associazione da almeno due anni;
- e) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

In sede ordinaria l'Assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti; in sede straordinaria, a maggioranza dei soci iscritti all'Associazione.

Art.7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, composto dal Presidente, da almeno due consiglieri e dal Segretario, ha durata di tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento della eventuale quota associativa, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) attuare gli scopi dell'Associazione e delle direttive Assembleari;
- b) amministrare l'Associazione e predisporre il rendiconto economico e finanziario;
- c) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- d) stabilire le eventuali quote associative annuali;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente, è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti (in caso di parità il voto del Presidente è determinante). Inoltre, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Art.8 IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci e resta in carica per tre anni con la possibilità di essere rieletto.

Svolge molteplici funzioni:

- a) è il rappresentante legale, con poteri di firma, dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) provvede a coordinare e dirigere l'attività degli organi associativi;
- c) compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che impegnano l'Associazione;
- d) presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;

In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente viene sostituito dal socio più anziano in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente, il socio più anziano rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art.9 IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di:

- a) redigere i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo;
- b) tenere aggiornato l'elenco dei soci.

Art.10 IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle eventuali quote versate dai soci, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati con tali quote e dai versamenti volontari di associati, oltre che da eventuali contributi dei soci, di privati o enti pubblici, da eventuali beni di proprietà dell'Associazione o da entrate commerciali connesse con l'attività istituzionale.

Art.11 I LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.

Art.12 RENDICONTO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto.

All'Associazione è vietato distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.13 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento anticipato, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoga o aventi fini di Pubblica Utilità, salvo diversa imposizione della legge. In mancanza, vengono devoluti ad una associazione musicale senza scopo di lucro della medesima provincia.

Art.14 CONTROVERSIE

Eventuali controversie che nascessero in seno all'Associazione, tra i soci o tra questi e la società, saranno demandate all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale,

che deciderà della controversia secondo equità, entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico.

Art.15 NORME GENERALI

L'Associazione è retta dal presente statuto sociale e per quanto ivi non disposto trovano applicazione le norme del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto